



Gen. \_\_\_\_\_

**CITTA' DI MOLFETTA  
PROVINCIA DI BARI**

**UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 26 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN  
DATA 24 MARZO 2009.**

**OGGETTO: TAR PUGLIA – BARI – RICORSO DELLA “LADISA S.P.A.” PER  
L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA, DEL VERBALE DI GARA  
N. 11/08, DELLA DET. DIR. N. 7/09 SETTORE SOCIO-EDUCATIVO DI  
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO RISTORAZIONE PER IL COMUNE -  
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - NOMINA AVVOCATO DIFENSORE.**

**EMESSA AI SENSI**

- **DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);**
- **DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;**
- **DELLO STATUTO COMUNALE;**
- **DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;**
- **DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 23.04.2008 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2008.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal **31 marzo 2009** al **15 aprile 2009**

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- in data 17.03.2009 con prot. n. 28, è stato notificato a questo Ente il ricorso n. 451/09 proposto – a cura dell’Avv. Vito Di Natale – dinanzi alla Prima Sezione del TAR Puglia – Bari dalla “Ladisa S.p.A.”, in proprio e quale mandante della costituenda A.T.I. con “La Cascina Global Service s.r.l. – Cooperativa Solidarietà e Lavoro” in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Sebastiano Ladisa c/ Comune di Molfetta;

- la detta azione è intesa ad ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del verbale di gara n. 11 del 29.10.08, nella parte in cui non dispone l’esclusione della Markas dalla gara; della determinazione dirigenziale del Settore Socio – Educativo n. 7 del 26.01.2009 di aggiudicazione definitiva del servizio di ristorazione (per Scuole Materne e Asili nido) nell’interesse del Comune, per la durata di nove anni a favore della Markas Service S.r.l.; della determinazione dirigenziale n. 74/08, di nomina della Commissione giudicatrice e di fissazione dei criteri per la nomina dei suoi componenti; del Bando di gara, Disciplinare di gara e C.S.A. nella parte in cui fissano i criteri per la composizione della Commissione giudicatrice, riconoscono alla Commissione la facoltà di fissare sub criteri e sub punteggi; dei verbali di gara nei quali la Commissione giudicatrice fissa i sub criteri per la valutazione delle offerte nonché per: il risarcimento del danno:

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno in forma specifica, condannando la stazione appaltante alla reintegrazione mediante aggiudicazione dell’appalto, previo annullamento delle operazioni di gara e previa annullamento e/o declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, medio tempore eventualmente sottoscritto;

- laddove non più possibile, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno ingiusto per equivalente, a titolo di danno emergente e lucro cessante, in misura non inferiore al 10% dell’importo a base d’asta, nonché il danno da perdita di chance da determinarsi in via equitativa oltre spese per la partecipazione alla gara, spese e competenze di giudizio;

Ritenuto di costituirsi nel giudizio proposto dalla “Ladisa S.r.l.” alla udienza del 08 aprile p.v. per far sentire le ragioni del Comune di Molfetta risultando la domanda infondata sia in fatto che in diritto essendo pienamente legittimo l’atto impugnato, tanto più alla luce della ordinanza TAR n. 171/09 che ha respinto l’istanza cautelare della ditta Pastore Srl, ricorrente avverso le stessa gara d’appalto (vedi determinazione dirigenziale n. 16 del 20.02.2009), giudizio in cui il Comune è resistente a patrocinio dell’ Avv. Maria Simona Lezza;

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Ente, individuando nella figura del

Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come "Decreto Bersani") che all'art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali;

Vista la deliberazione di G.C. n. 106 in data 07.03.2002, che, disciplinando la erogazione degli acconti agli avvocati incaricati, ha stabilito che per i giudizi dinanzi al Tribunale l'acconto sia di € 780,00 (al lordo degli oneri fiscali);

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

### **PROPONE**

al Dirigente competente del Settore AA.GG. e Commercio, responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di resistere nel giudizio instaurato dalla "Pastore Srl" dinanzi alla I Sezione del TAR Puglia – Bari - come meglio sopra specificato;

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Dott. Pasquale la Forgia**

---

### **IL DIRIGENTE**

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto;

Ritenuto, altresì, di procedere a nominare quale difensore dell'Ente l'Avv. Maria Simona Lezza, con studio in Bari alla Via Giuseppe Suppa n. 38 (per evidente connessione oggettiva con precedente giudizio instaurato dalla "Ladisa S.p.A." dinanzi al medesimo tribunale, dalla stessa patrocinato), con iter d'urgenza attesa la natura del ricorso che prevede la misura cautelare e l'imprescindibile necessità dell'Ente di costituirsi in tempi rapidissimi;

#### **DETERMINA**

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di approvare la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del Procedimento come esposta nelle premesse.
- 2) di resistere nel giudizio instaurato dalla "Ladisa Sp.A." dinanzi alla I Sez. del TAR Puglia – Bari, meglio descritto in premessa.
- 3) Di conferire, all'uopo, l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente, all'Avv. Maria Simona Lezza, con studio in Bari, alla Via Giuseppe Suppa n. 38
- 4) Di demandare al Sindaco la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 5) Di demandare al Dirigente responsabile dell'U.A. Affari Legali la sottoscrizione della convenzione d'incarico con il professionista, secondo lo schema approvato con la citata deliberazione giuntale n. 22 del 28.01.2008.
- 6) Trattandosi, nel caso presente, di un contenzioso connesso per identica materia con il contenzioso oggetto dell'incarico affidato con determinazione dirigenziale n. 16 del 20.02.2009, si applica quanto alla determinazione del compenso la disciplina prevista dal comma 2) dell'art. 11 dello schema di convenzione approvato con la detta deliberazione n. 22/2008, che prevede un compenso unico per i due incarichi affidati, eventualmente aumentato del 5% per ogni contenzioso oltre al primo.
- 7) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 8) Di procedere con successivo atto determinativo alla erogazione di un acconto per spese e competenze del giudizio in favore dell'Avvocato incaricato.

**Il Dirigente Settore AA.GG.  
Dott. Enzo Roberto Tangari**

---